

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

"SAN GIORGIO SOLIDALE"

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È istituita L'Associazione denominata "San Giorgio Solidale".
2. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dalla L. n. 266/1991 e dalla l.r. n. 01/2008.
3. L'Associazione ha sede in _____,
via _____. Il cambiamento della sede dell'Associazione comporta sempre modifica allo statuto e può essere deliberato, a parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 5 del presente statuto, dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare l'Associazione si prefigge lo scopo di incrementare la coesione sociale (insieme delle relazioni), la qualità della vita della comunità e la tutela dell'ambiente.
2. L'Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti nelle persone dei propri rappresentanti designati, svolge le seguenti attività:
 - Organizzare manifestazioni, incontri ed eventi pubblici;
 - Promuovere la collaborazione reciproca tra le associazioni;

•Promuovere la conoscenza delle associazioni nei confronti della
cittadinanza;

•Realizzare luoghi reali e/o virtuali di incontro, scambi di
idee ed elaborazione di esperienze;

•Fornire al volontariato un supporto di tipo materiale,
formativo ed informativo;

•Collaborare con gli enti pubblici e confrontarsi con
l'amministrazione comunale sui problemi e sui bisogni della
comunità;

•Partecipare ad iniziative di solidarietà nazionale ed
internazionali;

•Ed ogni altra azione ritenuta idonea a raggiungere lo scopo
sociale.

3. In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare,
con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le mo-
dalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri
dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle
assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti or-
ganizzativi ritenuti importanti.

4. L'Associazione può decidere, nei limiti di cui al primo comma
del presente statuto, di attivare rapporti di collaborazione o di
lavoro finalizzati a favorire il raggiungimento degli scopi sociali.
Eventuali collaborazioni o assunzioni di dipendenti sono sottoposte
ai limiti stabiliti dalla L n. 266/1991.

Art. 3 - CRITERI E MODALITÀ DI ADESIONE

1. Possono, previa specifica richiesta, aderire all'Associazione tutte le organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo di lucro e altri enti non profit che siano costituiti o che svolgano attività nel territorio della Provincia di Mantova purché condividano lo scopo e l'oggetto dell'Associazione, si impegnino a rispettare quanto deliberato dagli organi sociali e si rendano disponibili a collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

2. La domanda di ammissione, predisposta su modulo prestampato, deve essere presentata al Consiglio Esecutivo che la sottopone, con parere motivato, all'approvazione dell'Assemblea. Alla domanda di ammissione deve essere allegata:

- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto o dell'atto fondativo
- copia del provvedimento con cui l'organo competente dell'Associazione aspirante socio delibera la richiesta di adesione
- atto scritto recante l'indicazione del proprio rappresentante in Assemblea.

3. Il Consiglio Esecutivo dell'Associazione può richiedere, all'aspirante socio, una relazione sull'attività svolta o prevista sottoscritta dal presidente.

4. Le Associazioni socie esprimono il loro impegno mediante l'apporto libero, spontaneo e gratuito del proprio rappresentante.

Le Associazioni socie, e i loro rappresentanti, sono tenute:

- al rispetto del presente Statuto e dei deliberati degli organi elettivi dell'Associazione
- a prestare la propria collaborazione nelle attività istituzionali dirette al raggiungimento dello scopo sociale
- al pagamento della quota sociale, qualora deliberato dall'Assemblea
- a non procurare danno, di alcun tipo, all'Associazione

5. Tutte le associazioni socie, mediante i loro rappresentanti, hanno diritto:

- ad esprimere il loro voto in Assemblea mediante il proprio rappresentante
- a candidarsi alle cariche sociali mediante il proprio rappresentante
- a partecipare alla vita associativa
- ad essere informati sulle attività sociali

6. La qualità di Associazione socia si perde:

- per dimissioni
- per scioglimento dell'associazione rappresentata
- per mancato pagamento della quota associativa annuale, qualora deliberata dall'Assemblea, entro i termini previsti
- per decisione motivata dell'Assemblea, sentita l'associazione interessata, su proposta del Consiglio Esecutivo in caso di danno procurato o per violazione dello statuto o delle decisioni

adottate dagli organi sociali. L'esclusione deve essere Le deve essere approvata alla presenza e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

2. Presidente, Vice Presidente e Segretario compongono il Consiglio Esecutivo.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 5 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai rappresentanti delle Associazioni aderenti.

2. Ogni Associazione aderente nomina, con atto scritto, un proprio rappresentante effettivo. Ogni Associazione ha diritto ad un solo voto in Assemblea. Ogni Associazione può essere portatrice di una sola delega scritta di altro socio.

3. L'Associazione aderente può, in ogni momento e per qualsiasi motivo, cambiare il proprio rappresentante mediante comunicazione scritta, consegnata al Presidente anche durante l'Assemblea e firmata dal Legale Rappresentante dell'Associazione socia, nella quale devono essere precisate le generalità del sostituto.

4. Possono partecipare alle riunioni di Assemblea i soci dell'Associazione socia, al di fuori del rappresentante designato o dell'eventuale sostituto, senza diritto di voto ma con facoltà di

intervenire. Possono altresì partecipare alle riunioni di Assemblea, senza diritto di voto, i rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. L'Assemblea è convocata da Presidente, dietro apposita delibera del Consiglio Esecutivo, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo dei suoi componenti e, comunque, almeno quattro volte all'anno. La convocazione deve essere fatta mediante avviso affisso alla sede sociale e con ogni altra modalità ritenuta idonea a garantire la più ampia partecipazione dei soci, almeno 10 giorni prima della riunione.

6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed, in seconda convocazione trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. L'Assemblea delibera il regolamento elettorale. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate alla presenza e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. La prima seduta di Assemblea deve essere convocata entro la fine del mese di marzo di ogni anno e ha il compito di:

- discutere e approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte

• eleggere, ogni tre anni, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione

• discutere e decidere su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo

2. La seconda seduta di Assemblea deve essere convocata entro la fine del mese di giugno di ogni anno e ha il compito di:

• monitorare l'attuazione del programma di attività deliberato per l'anno in corso prendendo le decisioni conseguenti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati

• discutere e decidere su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo.

3. La terza seduta di Assemblea deve essere convocata entro la fine del mese di ottobre di ogni anno e ha il compito di:

• discutere in merito ai bisogni emersi individuando le priorità emerse e determinando i bisogni da sostenere dando, nel contempo, mandato al Consiglio Esecutivo di predisporre, conseguentemente, il programma di attività e il bilancio preventivo da discutere e approvare alla successiva seduta

• discutere e decidere su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo.

4. La quarta seduta di Assemblea deve essere convocata entro la fine del mese di dicembre di ogni anno e ha il compito di:

• discutere e approvare il programma di attività e il bilancio preventivo ad esso collegato determinando, eventualmente,

l'ammontare della quota sociale annuale

- discutere e decidere su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo.

5. Di ogni seduta di Assemblea è redatto verbale dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. I verbali sono conservati in apposito libro verbali dell'Assemblea e custoditi, sotto la responsabilità del Segretario, presso la sede sociale. Ogni socio può, previa richiesta scritta, prenderne liberamente visione e trarne copia.

Art. 7 - CONSIGLIO ESECUTIVO

1. il Consiglio Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Esecutivo dura in carica 3 anni.

2. Le sedute del Consiglio Esecutivo sono convocate dal Presidente almeno 3 giorni prima della riunione. Il Consiglio Esecutivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.

3. Il Consiglio Esecutivo è validamente costituito alla presenza della totalità dei suoi membri.

4. Ogni componente del Consiglio Esecutivo può esprimere un solo voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Compete al Consiglio Esecutivo:

a) dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea

b) proporre all'Assemblea l'esclusione del socio motivandone la richiesta

c) predisporre la relazione sull'attività svolta e il bilancio

consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

d) predisporre il bilancio preventivo, con l'eventuale indicazione

dell'ammontare della quota sociale, e la proposta di programma

di attività future da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

e) realizzare quanto previsto dal programma di attività approvato

dall'Assemblea autorizzandone le spese e coordinando l'attività

delle Associazioni socie impegnate nella sua realizzazione

f) amministrare le entrate e le uscite e il patrimonio

dell'Associazione

g) approvare la sottoscrizione di accordi di collaborazione,

protocolli d'intesa e altri strumenti formali volti al

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea

h) assumere il personale ritenuto necessario per il conseguimento

degli scopi sociali

i) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di

propria competenza adottati dal Presidente per motivi di

necessità e di urgenza.

6. Ai lavori del Consiglio Esecutivo possono partecipare, senza

diritto di voto, i rappresentanti dei partner istituzionali dell'As-

sociazione e altri soggetti invitati in forza delle relazioni e del-

le collaborazioni instaurate nella realizzazione delle attività so-

ciali. Ai lavori del Consiglio Esecutivo possono altresì assistere,

senza diritto di voto e senza facoltà di intervenire, tutti i soci.

7. Di ogni Consiglio Esecutivo è redatto verbale dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. I verbali sono conservati in apposito libro verbali del Consiglio Esecutivo e custoditi, sotto la responsabilità del Segretario, presso la sede sociale. Il Consiglio Esecutivo, nella persona del Segretario, garantirà la più ampia diffusione possibile dei propri verbali attraverso i mezzi di comunicazione attivati dall'Associazione. Ogni socio può, previa richiesta, prenderne liberamente visione e trarne copia.

Art. 8 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Viene eletto Presidente dell'Associazione il rappresentante dell'Associazione sociale che, durante l'Assemblea elettiva, abbia ottenuto la maggioranza delle preferenze.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Esecutivo.

3. Il Presidente dura in carica 3 anni. Il Presidente può prendere autonomamente decisioni di competenza del Consiglio Esecutivo nei casi di necessità ed urgenza al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere obbligatoriamente sottoposte a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Esecutivo.

4. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresidente gestisce, accordo con il Presidente e il Segretario le entrate e le uscite economiche dell'Associazione sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Esecutivo curando la tenuta della contabilità sociale

e predisponendo le bozze dei bilanci preventivo e consuntivo.

5. Il Segretario dell'Associazione verbalizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo curando la tenuta dei relativi libri verbali e ne assicurandone la libera visione ai soci. Il Segretario, inoltre, cura la regolare tenuta del libro dei soci verificando la presenza del numero di soci previsti dal presente statuto per le riunioni dell'Assemblea e la loro legittimazione a partecipare.

Art. 9 - PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario perdono dette cariche per:

a) dimissioni;

b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Associazione

c) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati

d) per revoca a seguito di specifica decisione dell'Assemblea.

2. In caso di cessazione o revoca dalla carica del Presidente o del Vicepresidente o del Segretario, l'Assemblea dovrà, contestualmente alla presa d'atto o alla decisione specifica di revoca o al massimo nella prima riunione successiva, eleggere un sostituto che ricoprirà la carica sociale per tutto il tempo residuo prima della successiva Assemblea elettiva. In caso di revoca dell'intero Consiglio Esecutivo, l'Assemblea provvederà ad eleggere i sostituti che

rimarranno in carica 3 anni.

Art 10 - LE RISORSE ECONOMICHE E I BILANCI.

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

a) i proventi derivanti dalle quote sociali, qualora deliberate dall'Assemblea

b) i contributi pubblici e dei privati

c) i proventi derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi

d) i proventi derivanti da convenzioni con enti o amministrazioni pubbliche

e) ogni altra entrata economica di tipo non commerciale permessa dalla L n. 266/1991 e dalle altre norme in materia.

2. L'esercizio si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I bilancio preventivo e consuntivo vengono predisposti dal Consiglio Esecutivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo i termini e le modalità descritti negli articoli 6 e 7 del presente statuto.

Art. 11 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o

avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art 12 - LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.

2. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad altro organismo consultivo od associazione di volontariato del territorio aventi finalità analoghe o assimilabili.